



**COSTITUZIONE ORGANISMO DI PARITA’  
DALL’ADIGE AL FRATTA  
per la Realizzazione delle Pari Opportunità  
nei Comuni di**

**BEVILACQUA- BONAVIGO-BOSCHI SANT’ANNA  
MINERBE – ROVERCHIARA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6 DEL 06/03/2014**

## **INDICE**

Articolo 1 – Istituzione	pag. 3
Articolo 2 – Finalità	pag. 3
Articolo 3 – Funzioni	pag. 3
Articolo 4 – Ufficio di supporto	pag. 4
Articolo 5 – Attività consultiva	pag. 4
Articolo 6 – Composizione, formazione e durata della Commissione	pag. 4
Articolo 7 – Organi	pag. 5
Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea	pag. 5
Articolo 9 – Presidenza	pag. 5
Articolo 10 – Oneri	pag. 6
Articolo 11 – Entrata in vigore	pag. 6

## **Art. 1 – ISTITUZIONE**

1. È istituita presso il Comune di Minerbe, capofila, l' "ORGANISMO DI PARITÀ DALL'ADIGE AL FRATTA per la realizzazione delle Pari Opportunità" dei Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Minerbe, Roverchiara.
2. L'Organismo di Parità è una Commissione permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Opera mediante l'attuazione di "azioni positive" sulla base della raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea, ai sensi della [Legge 10.04.1991, n. 125](#) ed ai sensi del [D.Lgs. n. 226/2003](#).

## **Art. 2 – FINALITÀ**

1. Finalità principale dell'Organismo di Parità è quella di favorire la più ampia partecipazione delle donne dei Comuni associati all'organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa del territorio intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne.
2. L'Organismo di Parità promuove le pari opportunità tra tutti i cittadini con particolare riferimento alle problematiche legate all'appartenenza ai due sessi: nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale, politica ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale. Inoltre, opera per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrarne la rappresentanza in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio.

## **Art. 3 – FUNZIONI**

### L'Organismo di Parità:

1. Svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio ed in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile;
2. Esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatici dei Comuni aderenti, che investono la condizione femminile;
3. L'Organismo di Parità persegue gli obiettivi dell'art.2 sostenendo la promozione della cultura della parità di genere nei diversi ambiti della vita culturale, sociale, politica ed economica; favorendo la piena partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale e politica della comunità locale; favorendo il superamento degli ostacoli alla conciliazione tra vita lavorativa e cura familiare;
4. Valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di

impiego delle donne;

5. Vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;
6. Promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora all'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
7. Opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con le CPO Comunali, dove istituite, dei Comuni aderenti;
8. Svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 4 – SEDE ED UFFICIO DI SUPPORTO**

1. L'Organismo di Parità svolge la propria attività nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti. Per le riunioni (previa richiesta ad uno dei Comuni aderenti) troverà assegnazione di un locale, messo a disposizione di volta in volta dal Comune interpellato.
2. L'Organismo di Parità, per il disbrigo dell'attività istituzionali, è assistito dall'Assessorato delegato del Comune capofila e si avvarrà del personale da questi identificato.
3. Ogni singolo Consigliere dell'Organismo di Parità può avvalersi della consulenza del personale del rispettivo Comune di appartenenza.

#### **Art. 5 – ATTIVITA' CONSULTIVA**

1. L'Organismo di Parità di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte alle Amministrazioni Comunali su qualunque materia concernente le sue finalità.
2. Le Amministrazioni aderenti sono tenute a chiedere parere all'Organismo di Parità su tutti gli atti di cui all'art. 3, punto 2 e detto parere deve essere espresso entro 30 giorni.

#### **Art. 6 –**

#### **COMPOSIZIONE, FORMAZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE**

1. L'Organismo di Parità è composto da 10 (dieci) persone ed è costituito con delibera consigliere dei Comuni aderenti. Tali rappresentanti saranno scelti dai rispettivi Consigli in base ai requisiti previsti dal Bando allegato (che costituisce parte integrante del presente Regolamento).
2. Ogni Comune mette a disposizione dei propri Consiglieri comunali l'elenco dei candidati e i relativi curricula. Ogni consigliere può votare un massimo di 2 (due) candidati e la

graduatoria per l'elezione è determinata dal cumulo dei voti ricevuti, per cui saranno dichiarati eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano.

3. L'elezione dovrà avvenire contestualmente all'approvazione del presente Regolamento. Il Sindaco di ogni singolo Comune avrà l'onere di comunicare all'eletto la nomina.
4. I Componenti dell'Organismo di Parità decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive. In caso di decadenza, il Consiglio comunale di appartenenza provvederà alla surroga, attingendo dalla propria graduatoria.
5. Dal suo insediamento l'Organismo di Parità rimane in carica per 3 (tre) anni.
6. Prima della scadenza del mandato i Consigli dei Comuni aderenti dovranno attivare le procedure a norma dei punti 1. e 2. del presente articolo.

## **Art. 7 – ORGANI**

1. Sono organi dell'Organismo di parità: l'Assemblea, la Presidenza.

## **Art. 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. La prima convocazione dell'Assemblea, costituita come descritto nell'art. 6, è a cura del Sindaco del Comune capofila.
2. Nella prima seduta l'Assemblea elegge, al proprio interno, il/la Presidente. L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno, su convocazione del/della Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti.
3. L'Assemblea elabora un piano annuale che tenga conto delle finalità e delle funzioni previste dal presente regolamento.
4. Una volta l'anno, L'Organismo di Parità deve presentare ai Sindaci dei Comuni aderenti una dettagliata relazione sulle attività svolte.

## **Art. 9 – PRESIDENZA**

1. Il/la Presidente ha la rappresentanza dell'Organismo di Parità, convoca e presiede l'Assemblea, sceglie un/una rappresentante dell'Assemblea con funzioni di segretaria che dovrà coadiuvare il/la Presidente (o che ne farà le veci), nel redigere i verbali delle assemblee e custodire la corrispondenza.

## **Art. 10 – ONERI**

1. Ogni Comune metterà a disposizione dell'Organismo di Parità tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione dell'Organismo stesso all'azione amministrativa.
2. Compatibilmente con i vincoli di bilancio a cui le Amministrazioni Comunali sono sottoposte, i Comuni aderenti assegneranno un fondo per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dall'Organismo di parità ed attinenti al suo funzionamento e alle sue funzioni.

## **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso contrastanti.